



CITTA' DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 51 DEL 22/06/2017	OGGETTO: LEGGE 12/07/2011 N. 106 (EX D.L. N. 70/2011 ART. 5 CO. 3 BIS). ALLOGGI REALIZZATI IN AREE P.E.E.P. CONVENZIONATE AI SENSI ART. 35 L. N. 865/71 CEDUTE IN PROPRIETA' O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. VINCOLI E LIMITI ALIENABILITA'. ATTO DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONI.
--	--

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore 16 nella sala adibita alle adunanze consiliari, in seduta pubblica ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 9 Giugno 2017.
All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
	SINDACO MICHELINI LEONARDO	SI			
	CONSIGLIERI				
1	SERRA FRANCESCO	SI	17	MOLTONI FRANCESCO	SI
2	FRITTELLI PATRIZIA	SI	18	MECOZZI CLAUDIO	SI
3	MINCHELLA MARTINA	SI	19	TRETA LIVIO	SI
4	QUINTARELLI MARIO	SI	20	MORICOLI PAOLO	SI
5	FABBRINI ALDO	SI	21	MARINI GIULIO	SI
6	MONGIARDO MELISSA	SI	22	SBERNA ANTONELLA	Assente
7	TROILI ARDUINO	SI	23	MICCI ELPIDIO	SI
8	VOLPI MARCO	SI	24	UBERTINI CLAUDIO	SI
9	BOCO AUGUSTA	SI	25	GALATI VITTORIO	Assente
10	SCORSI CHRISTIAN	SI	26	GRANCINI GIANLUCA	Assente
11	BIZZARRI DANIELA	SI	27	BUZZI LUIGI MARIA	SI
12	CAPPETTI MASSIMO	SI	28	SANTUCCI GIAN MARIA	SI
13	INSOGNA SERGIO	SI	29	ROSSI FILIPPO	Assente
14	TABORRI GOFFREDO	SI	30	DE ALEXANDRIS MARIA RITA	SI
15	CIORBA MARCO	SI	31	DE DOMINICIS GIANLUCA	SI
16	SIMONI PAOLO	SI	32	FRONTINI CHIARA	SI
PRESENTI: 29			ASSENTI: 4		

Presiede **CIORBA MARCO** nella sua qualità di Presidente
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **VICHI FRANCESCA**

Il Presidente Ciorba invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

L'Assessore Saraconi da lettura della proposta di deliberazione in approvazione.

Ubertini - Architetto Capoccioni, volevo capire una cosa che riguarda il discorso dei coefficienti sui quali viene calcolata la rivalutazione. Sembrerebbe che alcuni Comuni abbiano preso come parametro il valore di mercato. Può essere una considerazione sbagliata?

I parametri che determinano poi la rivalutazione partendo dal valore iniziale e l'indennizzo che poi dovrà essere corrisposto al Comune, in alcuni Comuni viene fatto sul valore di mercato. Invece noi, in questo caso, lo andiamo a fare sul valore iniziale incrementato dell'ISTAT. Volevo sapere se comunque sia legittimo anche questo metodo di operare.

Architetto Capoccioni - Anche a noi risulta che altri Comuni hanno proceduto con metodologia diversa, appunto facendo riferimento al valore di mercato. La proposta di deliberazione che parte dal Settore Urbanistica è diversa perché la riteniamo più congrua, perché il valore definito dall'ufficio a suo tempo e fatto deliberare dal Consiglio Comunale, appare più congruo con quello che è o spirito dell'edilizia di questa natura. Noi riteniamo che la nostra proposta sia più meritevole, se mi posso permettere, della proposta di altri Comuni.

Presidente - Santucci.

Santucci - Per capire. E' vero che la sentenza vada più verso la vostra interpretazione che non altra, ma tra le due interpretazioni, cioè associarla ai valori di mercato o associarla al valore iniziale, che differenza comporta per l'acquirente e per il venditore? Perché sostanzialmente i valori degli immobili sarebbe diverso, costerebbero di più, però anche il venditore avrebbe un maggior beneficio immagino piuttosto che venderlo a canoni sociali. Ora è vero che il prezzo di mercato è basso in questo periodo e quindi probabilmente non si discosta di tantissimo, però c'è una differenza sostanziale per chi vende.

Architetto Capoccioni - Indubbiamente la differenza esiste tra un valore di mercato ed un valore che nasce da un computo fatto sulla base di parametri a suo tempo dati dalla Regione Lazio. Però io vorrei che non si perdesse di vista il fatto che questi alloggi sono stati realizzati all'interno di zone 167, per cui equipararli a logiche di mercato libero a me non sembra appropriato, quindi ritengo che questa differenza, che c'è, debba continuare ad esserci.

Abbiamo fatto delle simulazioni, con l'ufficio, ed in genere a percentuale potrebbe oscillare tra il 20 ed il 30% in meno, mediamente.

Santucci - Ha ragione l'Architetto, perché forse abbiamo dato per scontato che tutti i Colleghi conoscano la pratica. Tutto nasce da una sentenza della Cassazione a Sezioni unite, del 2015 mi pare, che di fatto ha modificato ed ha chiesto che i Comuni intervengano, perché prima si vendeva liberamente. Dicevo che ha ragione l'Architetto perché l'interpretazione del Comune va nello spirito di quello che è stato indicato. Però mi chiedo, perché noi stiamo ragionando su cifre insomma sostanziali, di fatto è vero quello che dice l'Architetto e lo comprendo, però forse andrebbe temperato con l'attuale situazione e rischiamo di obbligare la vendita di appartamenti che sono comunque all'interno di un quartiere e di una zona edificata a prezzi molto bassi perché quando lei parla di una differenza del 20 o 30%, questa va mitigata con gli anni, perché un 30% rispetto ai prezzi di mercato attuale, che non sono tantissimi, significa vendere la casa a prezzi veramente calmierati. Prima si vendeva a prezzi di mercato, pure non essendo prezzi di mercato. Dopo questa sentenza, la Cassazione obbliga il Comune a calmierare i prezzi e ad indicare una "forbice" massima e minima all'interno del quale vendere gli immobili, a meno che non si riscatti la casa spendendo altri soldi e quindi a quel punto vendere come vuoi.

Architetto Capoccioni - Lei ha detto giusto, Consigliere, ma io volevo far notare che questa deliberazione prevede proprio la possibilità di affrancarsi e pagare a prezzo di mercato e addirittura ci saranno situazioni dove l'affrancazione sarà a costo zero.

Presidente - Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto?

Ubertini - Eravamo tutti ben predisposti e lo siamo ancora, a definire questa pratica perché riteniamo che ci siano tante pratiche sospese proprio perché non viene definita questa delibera però, indubbiamente, questo aspetto ha creato un certo allarmismo perché potremmo essere poi oggetto di danno erariale essendo zone che hanno usufruito di contributi da parte dello Stato. Volevo un chiarimento da questo punto di vista per il discorso della differenza tra il prezzo iniziale ed il prezzo di mercato perché, come abbiamo detto prima, c'è una differenza che varia dal 15 al 30% e farlo ad un 15/30% in meno di quello che potrebbe essere il valore di mercato, chiaramente porta un danno, presumo, all'Erario e potremmo essere oggetto di qualche brutta sorpresa.

Assessore Saraconi - No, non entrano soldi al Comune.

Architetto Capoccioni - Non riesco a vedere dove possa configurarsi un danno all'Erario. E' un atto tra due soggetti privati. Scusate ma credo che stiamo confondendo la vendita degli alloggi con la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, che sono due cose diverse. Nella trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà potrebbe ravvisarsi il danno erariale se noi non usassimo certi accorgimenti e non usassimo una certa metodologia, ma nella vendita tra privati non c'è questo rischio, anzi il Comune introita perché ci sarà un interesse a chiedere, da parte del privato cittadino, l'affrancazione dall'obbligo del prezzo di cessione. Quindi sono entrate per il Comune.

Ultimata la discussione, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, che viene approvata all'unanimità da 16 consiglieri votanti su 25 presenti.

Astenuti 9 (Mongiardo, Ciorba, Moltoni, Micci, Ubertini, Galati, Buzzi, De Alexandris e Frontini).

Assenti 8 (Minchella, Volpi, Scorsi, Taborri, Sberna, Grancini, Rossi e De Dominicis).

In Conseguenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che la legge 22/10/1971 n. 865 recante norme sull'edilizia residenziale pubblica ha modificato e integrato, tra l'altro, la legge 18/04/1962 n. 167 *«Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare»*;

Che la medesima legge n. 865/1971, all' art. 35, prevede che sulle aree comprese nei Piani approvati a norma della suddetta legge 167/62 (P.E.E.P.) possa essere concesso il diritto di superficie o di proprietà per la costruzione di alloggi residenziali di tipo economico e popolare da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti;

Che, per quanto riguarda la possibilità di commercializzazione delle unità abitative realizzate nelle zone P.E.E.P., una prima liberalizzazione a tal fine si ebbe con la legge n. 179/1992 che, all'art. 20, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 85/1994, prevede che: *«gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall' assegnazione o*

dall' acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati»;

Che, in materia di liberalizzazione, l'art. 5 comma 3 bis del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, ha disposto che: *Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell' articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, sono inseriti i seguenti: «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall' applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 49-ter Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall' articolo 18 del Testo Unico di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380»;*

Che il problema della vendita degli alloggi residenziali di edilizia convenzionata, soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo, è stato oggetto, nel tempo, di una interpretazione «oscillante» anche giurisprudenziale, che ha risentito della successione, ad intervalli di tempo anche molto brevi, di emendamenti della disciplina legale;

Che, pertanto, al fine di fornire certezza interpretativa alla materia, la questione è stata sottoposta alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale si è pronunciata con Sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015 sulla problematica dell'estensione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata e convenzionata ai sensi dell' art. 35 Legge 865/1971, anche ai successivi subacquirenti e non solo al concessionario;

Che il collegio giudicante ha, in primo luogo, affrontato il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo, rilevando che vi è stato un primo indirizzo giurisprudenziale (v. Cassazione, Sezione II, 4 aprile 2011, n. 7630; Cassazione, Sezione II, 2 ottobre 2000, n. 13006) che ha privilegiato l'autonomia negoziale delle parti ed è pervenuto alla conclusione che sia i divieti di alienazione che i criteri normativi di determinazione del prezzo fossero applicabili solo al primo degli aventi causa e cioè al costruttore titolare di una concessione, e non ai successivi subacquirenti;

Che a detto orientamento prevalente si atteneva l'Amministrazione comunale nel non ravvisare, laddove trattavasi di aree concesse in diritto di proprietà, vincoli alla libera alienabilità degli alloggi trascorsi cinque anni dalla data di primo trasferimento degli immobili stessi;

Che a detto indirizzo giurisprudenziale si contrappone, oggi, un altro orientamento per il quale la disciplina vincolistica promana da norme imperative, anche se per mezzo di convenzioni tra Comune e concessionario, con la conseguenza che l'eventuale violazione dei parametri legali circa il prezzo di vendita sarebbero affetti da nullità ex art. 1418 c.c. e sarebbero sostituiti con inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (ex art. 1339 e 1419, comma secondo, c.c.);

Che i Giudici di Legittimità, a Sezioni Unite, hanno accolto questo ultimo orientamento, affermando che, in difetto della convenzione integrativa di rimozione dei vincoli prevista dall' art. 5 comma 3 bis della summenzionata L. n. 106/2011 (che ha introdotto i commi 49 bis e 49 ter all' art. 31 della legge n. 448/1998) e dell'art. 29 comma 16 undecies della L. n. 14/2012, il vincolo massimo di prezzo è opponibile anche ai subacquirenti del bene, intendendosi lo stesso come *obbligazione propter rem* che, quindi, segue il bene, prescindendo dalla titolarità dello stesso;

Che, al fine di conformarsi alla precitata Sentenza 16 settembre 2015 n. 18135, questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell' art. 49 bis della L. n. 448/1998, alla definizione della procedura di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione contenuti nelle convenzioni di cui all' articolo 35 della L. 865/1971 e successive modificazioni;

Che, come sopra riportato, la legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, ha introdotto, nell' art. 31 della legge n. 448/1998, i commi 49-bis e 49-ter, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, prevedendo la possibilità di rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e/o del canone massimo di locazione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica o convenzionata;

Che la rimozione del vincolo è comunque subordinata ai seguenti presupposti:

- a) cessione in diritto di proprietà dell'area;
- b) decorso del termine di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
- c) richiesta dell' interessato;
- d) determinazione della percentuale del corrispettivo calcolato a norma dell'art. 31, comma 48, della L. n. 448/1998, da stabilirsi da parte del Comune, così come previsto dall' art. 29, comma 11 - undecies della legge 24 marzo 2012 n. 14 «Conversione in legge con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011 n.216;

- e) stipula di convenzione integrativa per la rimozione del vincolo stesso, soggetta a trascrizione;

Che, per quanto concerne, in particolare, la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto d), l'art. 31, comma 48 della L. n. 448/1998 e ss.mm.ii., testualmente recita che: *«il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio Ufficio Tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato (attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%), al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così*

determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47»;

Che, pertanto, in attuazione delle suddette disposizioni di legge, questa Amministrazione intende adottare specifiche modalità di computo del corrispettivo di affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di cui all' articolo 35 della L. 865/1971 e s.m.i.;

Che, per tale scopo, è fondamentale e comunque prioritario determinare la durata di validità delle convenzioni ex art. 35 L. 865/1971 che costituisce un parametro/riferimento in assenza del quale nessun corrispettivo può essere computato;

Che, a questo proposito, l'art. 18 del D.P.R. 380/2001, al comma 1 lett. d), stabilisce che la durata di validità di suddette convenzioni non può essere inferiore a 20 (venti) anni e non superiore a 30;

Considerato, a riguardo di tutto quanto precede,

Che l'Amministrazione comunale di Viterbo già nell'anno 2001 con deliberazione della Giunta n. 14 del 22/01 stabili di provvedere alla trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie nelle varie zone P.E.E.P. del capoluogo e delle frazioni; e che, a tal fine, si costituì apposito gruppo di lavoro fra personale dei vari Settori comunali interessati, che ha operato per alcuni anni fino a quando, scioltosi, l'intera attività è stata definitivamente collocata all'interno del Settore «Urbanistica» competente dove a tutt'oggi ancora si svolge;

Che periodicamente, ogni anno in occasione del Bilancio di previsione e prima dell'approvazione dello stesso, l'Amministrazione comunale adotta la deliberazione prevista dall'art. 172 co. 1° lett. c) del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla individuazione delle aree nelle zone P.E.E.P. del territorio, già concesse in diritto di superficie, da trasformare in piena proprietà, determinando per ciascuna area il prezzo di cessione calcolato ai sensi dell'art. 31 commi 48, 49 bis, 49 ter, della più volte citata legge 448/98;

Dato atto che la sottoestesa proposta di deliberazione è stata illustrata, nella seduta del 30/05/2017, alla III^ C.C.P. che ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Visti

la L. n. 865/1971 e s.m.i.;
la L. n. 179/1992 e s.m.i.;
la L. n. 448/1998 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
la L. n. 106/2011 e s.m.i.;
il T.U.O.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del VII Settore e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del I Settore, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000;

All'unanimità dei 16 consiglieri votanti su 25 presenti.

Astenuti 9 (Mongiardo, Ciorba, Moltoni, Micci, Ubertini, Galati, Buzzi, De Alexandris e Frontini).

Assenti 8 (Minchella, Volpi, Scorsi, Taborri, Sberna, Grancini, Rossi e De Dominicis).

DELIBERA

- di **dare atto** che le premesse e tutto quanto in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di **stabilire**, ai sensi dell'art. 18 co. 1° lett. d) del D.P.R. 380/2001, in anni 20 (venti) la durata di validità delle convenzioni ex art. 35 L. n. 865/1971 (*«Norme sulla edilizia residenziale pubblica»*) per la cessione in proprietà di aree in zone P.E.E.P., ai fini della determinazione del prezzo di alienazione degli alloggi e del canone di locazione e della affrancazione dal vincolo sul prezzo massimo di cessione degli stessi, relativamente ai casi in cui la convenzione già stipulata non indichi il periodo di validità e sempreché nella stessa non sia stata espressamente disposta una durata superiore a 20 anni; e di **ribadire** che, ai sensi della L. n. 179/1992, non può essere richiesta la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, né la rimozione del vincolo sul prezzo di alienazione o di locazione dell'alloggio, se non risultano decorsi almeno anni 5 (cinque) dalla data del primo trasferimento dell'alloggio stesso;
- di **precisare e disporre**, per quanto precede, che decorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento dell'alloggio e fino alla scadenza dei 20 anni dalla data di stipula della convenzione originaria permane comunque il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'alloggio e del canone di locazione, con il conseguente obbligo di richiedere al Comune, in caso di compravendita, la determinazione del prezzo di alienazione e di osservarlo. Tale vincolo rimane sempre laddove non intervenga la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. La trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie può essere richiesta, anche dal singolo interessato per la propria quota, a partire dal quinto anno in avanti, pure oltre la durata ventennale della convenzione. Nel permanere del diritto di superficie, che sia dentro od oltre i 20 anni, l'affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione dell'alloggio non può essere richiesta. Una volta intervenuta la trasformazione in diritto di proprietà, l'affrancazione suddetta potrà essere richiesta dall'avente titolo e sarà accordata previo versamento al Comune di un corrispettivo computato ai sensi del comma 49 bis e del comma 48 dell'art. 31 Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i., tenuto conto del periodo di tempo (da detrarre)

trascorso fra la data di stipula della convenzione originaria e la data della nuova convenzione integrativa da stipularsi per la ratifica dell'avvenuta trasformazione in proprietà;

- di **calcolare** il prezzo di cessione dell'alloggio (o il canone di locazione) per le compravendite successive alla prima, nei casi in cui la convenzione originaria non indichi le modalità (quali ad esempio, le convenzioni per la cessione in proprietà dell'area stipulate dopo la L. n. 179/1992), seguendo il metodo di seguito illustrato:
 - partenza dal prezzo iniziale al mq di superficie cedibile dell'alloggio, indicato nella convenzione;
 - rivalutazione del prezzo al mq sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
 - individuazione della superficie complessiva dell'alloggio convenzionalmente determinata da:
 $S.u. + (8\% S.u. + S.n.r. + Sup. garage) \times 60\%$;
 - calcolo del deprezzamento dell'alloggio nella misura di:
 - 5% per alloggi con più di cinque anni dalla fine dei lavori e fino a dieci anni
 - 10% per alloggi con oltre dieci anni dalla fine dei lavori e fino a venti anni
 - 20% per alloggi con oltre venti anni dalla fine lavori e fino a trenta anni
 - 30% per alloggi con oltre trenta anni dalla fine lavori;
- di **ribadire**, infine, che nei casi di aree in zona P.E.E.P. cedute in diritto di proprietà o di aree trasformate in diritto di proprietà, trascorsi comunque 20 anni dalla data di stipula della relativa convenzione il Soggetto proprietario dell'unità immobiliare è comunque svincolato da qualsivoglia obbligo nei confronti del Comune e pertanto l'unità immobiliare stessa potrà essere alienata e/o locata al prezzo del libero mercato;
- di **dare mandato** al Dirigente del Settore VII, e alla Giunta comunale per quanto eventualmente di competenza, di provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e atti conseguenti a quanto con la presente deliberato, con particolare attenzione alla predisposizione dei futuri schemi di convenzione che dovranno tenere conto degli indirizzi espressi in questa sede;
- di **dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del TUEL di cui al D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, la dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione, che viene approvata all'unanimità da 16 consiglieri votanti su 25 presenti.

Astenuti 9 (Mongiardo, Ciorba, Moltoni, Micci, Ubertini, Galati, Buzzi, De Alexandris e Frontini).

Assenti 8 (Minchella, Volpi, Scorsi, Taborri, Sberna, Grancini, Rossi e De Dominicis).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marco Ciorba

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Vichi